

+  
TRANSIZIONE  
I.N.D.

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 10 giugno 2015 presso lo studio legale Marchionni & Associati di Trento

tra

PVB FUELS SPA, con sede in Trento, via E. Sestan n. 3, nella persona del signor Daniele Bortolotti, consigliere delegato, nonché del dott. Stefano Lauro e del dott. Franco Chesani, Commissari Giudiziali del concordato preventivo di PVB Fuels Spa, con l'assistenza dell'avv. Marco Pegoraro del foro di Trento (in seguito, per brevità, anche la Società)

e

le OO.SS. nelle persone dei signori:

Maurizio Surian, giusta delega di data 29.5.2015 della Filcams CGIL Nazionale


Walter Largher, giusta delega di data 29.5.2015 della UIL – UILTuCS Nazionale

Lamberto Avanzo, giusta delega di data 5.6.2015 della CISL – FISASCAT Nazionale

La R.S.A., nella persona del signor Enzo Basioli

Premesso che





- 1) il Tribunale di Trento ha ammesso PVB Fuels Spa alla procedura di concordato preventivo sub n. 35/2014 C.P. con decorrenza 20.3.2015, nominando quali Commissari Giudiziali il dott. Stefano Lauro ed il dott. Franco Chesani;
- 2) in forza di accordo stipulato in sede Ministeriale in data 12.5.2015, la Società ha richiesto agli enti competenti l'attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Concorsuale ex art. 3 della L. n. 223/1991 nei confronti di complessive 96 unità (vale a dire di tutto il personale in forza a PVB Fuels Spa, al netto del personale avente qualifica dirigenziale, già oggetto di precedente procedura di licenziamento collettivo), dal 20.3.2015 al 19.3.2016;
- 3) in considerazione della natura del piano e proposta concordatari presentati da PVB Fuels Spa, che prevedono la cessione integrale del patrimonio sociale a beneficio della massa dei creditori e la cessazione totale di qualsivoglia attività aziendale entro e non oltre il giorno 31.10.2015, con comunicazione di data 15.5.2015, i Commissari Giudiziali hanno attivato una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 per il licenziamento collettivo di tutto il personale dipendente, dichiarando pertanto un esubero di n. 96 unità;
- 4) In esito all'incontro odierno, si è positivamente concluso l'esame congiunto previsto dall'art. 4, co. 5, della L. n. 223/1991.



Tutto ciò premesso, le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale.

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la situazione in cui versa PVB Fuels Spa, conseguente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, rende inevitabile il licenziamento collettivo di tutto il personale attualmente in forza, giacchè, come indicato in premessa, la società dovrà cedere integralmente il proprio patrimonio (e ciò nei tempi e con le modalità che si renderanno necessarie ed opportune nell'ambito della fase liquidatoria concorsuale) e cessare comunque qualsivoglia attività entro e non oltre il giorno 31.10.2015. Conseguentemente, stante tale cessazione di attività, la messa in mobilità di tutti i dipendenti avverrà al termine del periodo di Cassa Integrazione Straordinaria Concorsuale, fatto salvo il caso che taluni di essi richiedano di essere posti in mobilità antecedentemente, secondo quanto *infra* stabilito.
2. In conseguenza di quanto sopra, in accordo con le OO.SS. e la R.S.A., PVB Fuels Spa procederà al licenziamento collettivo di tutto il personale in forza, pari a n. 96 unità (nominativamente indicate nell'elenco allegato sub 1, che debitamente sottoscritto dalle parti forma parte integrante e sostanziale del presente accordo), secondo le seguenti modalità e termini (così determinati ex art. 4, co. 8 della L. n. 236/1993):
  - a) collocamento in mobilità al termine del periodo di CIGS Concorsuale (19.3.2016), con preavviso assorbito durante la decorrenza del predetto ammortizzatore sociale; le parti, pertanto, precisano che le lettere di licenziamento saranno consegnate nelle date indicate nell'elenco allegato sub 1, di modo da far coincidere l'ultimo giorno di preavviso dovuto con il giorno 19.3.2016; laddove il destinatario del licenziamento irrogato in forza di quanto previsto dal presente punto ne faccia richiesta, la società è sin d'ora disponibile ad accettare la rinuncia al periodo di preavviso dovuto senza alcun addebito;
  - b) collocamento in mobilità antecedentemente al 19.3.2016 per i lavoratori che, a mezzo di invio alla Società della comunicazione allegata al presente atto sub 2, dichiarino di non opporsi all'irrogando licenziamento e di essere disponibili alla sottoscrizione dell'accordo ex art. 411 c.p.c. di cui al successivo punto 3. Le parti precisano che la facoltà prevista dal presente punto 2, lett. b), è esercitabile sino alla data indicata nella tabella allegata sub 1, decorsa la quale la Società procederà con il collocamento in mobilità secondo le modalità previste nella superiore lettera a);
3. Coloro i quali dovessero esercitare la facoltà loro attribuita secondo quanto previsto dal precedente punto 2, lett. b), saranno tenuti a sottoscrivere un verbale di accordo individuale in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.. In particolare:
  - a) i lavoratori che non hanno sottoscritto con la società alcun patto di non concorrenza dovranno sottoscrivere il verbale di accordo individuale in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. la cui bozza è allegata sub 3 al presente accordo;
  - b) i lavoratori vincolati da un patto di non concorrenza (nominativamente indicati, anche con riferimento al territorio di competenza, nell'allegato sub 4 al presente atto) dovranno sottoscrivere un verbale di accordo individuale in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. la cui bozza è



allegata sub 5 al presente accordo, che prevederà, tra l'altro, il mantenimento dell'obbligo di non concorrenza limitatamente alle province di competenza del lavoratore ed all'attività di vendita/promozione di prodotti petroliferi (gasolio e/o benzina). Il mantenimento di tale obbligo avrà le seguenti estensioni temporali:


- i. 4 mesi successivi al licenziamento fondato sulla non opposizione, qualora quest'ultimo avvenga successivamente all'eventuale affitto/cessione dell'azienda di proprietà di PVB Fuels Spa (o rami di essa); a tal proposito, le parti concordano che la data ultima da cui inizierà a decorrere il suddetto termine di 4 mesi non potrà essere successiva al 15.9.2015;
- ii. 12 mesi successivi al licenziamento fondato sulla non opposizione, qualora quest'ultimo avvenga antecedentemente all'eventuale affitto/cessione dell'azienda di proprietà di PVB Fuels Spa (o rami di essa) o comunque al 15.9.2015; laddove l'eventuale affitto/cessione dell'azienda di proprietà di PVB Fuels Spa (o rami di essa) venga poi formalizzato, varranno i termini di cui al superiore punto i).

Nel darsi reciprocamente atto della regolarità dello svolgimento della procedura ex artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991 avviata con comunicazione di data 15.5.2015 a firma dei Commissari Giudiziali, le parti dichiarano che, con tutto quanto sopra stabilito, la procedura di mobilità deve intendersi regolarmente e positivamente esperita e conclusa, precisando che nel contesto di quanto discusso ai fini del presente accordo si è esaminato anche il contenuto della comunicazione ex art. 4, co. 2 della L. n. 223/1991 e si è convenuto di ritenere comunque sanato ogni vizio di forma e di contenuto della stessa. Le parti convengono dunque che il presente accordo realizza le finalità e gli effetti della L. n. 223/1991 anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, co. 5 della legge medesima.

Si allega: 1) elenco dipendenti; 2) modello dichiarazione per mobilità non oppositiva; 3) modello accordo ex art. 411; 4) elenco dipendenti vincolati da patto di non concorrenza; 5) modello accordo ex art. 411 con mantenimento del patto di non concorrenza.

Letto, confermato e sottoscritto.


Dott. Franco Chesani



Walter Largher



Dott. Stefano Lauro




Maurizio Surian




Daniele Bortolotti



Lamberto Avanzo



Avv. Marco Pegoraro



Enzo Basioli



Spettabile

PVB FUELS SPA

Via E. Sestan n. 3

38121 Trento

Raccomandata a.r.

Oggetto: adesione all'accordo sindacale di data 10.6.2015

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( )  
il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,

con la presente dichiaro, in adesione all'accordo sindacale di data 10.6.2015 i cui contenuti sono a me ben noti, di essere disponibile a non oppormi al licenziamento, stipulando idoneo accordo ex art. 411 cpc, che eventualmente la società in indirizzo mi dovesse irrogare, rinunciando al periodo di preavviso a me contrattualmente dovuto.

In fede.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or names written in a cursive style. They are located in the lower right quadrant of the page.

VERBALE DI CONCILIAZIONE INDIVIDUALE IN SEDE SINDACALE EX ART. 411 C.p.C.

Addi \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ sono presenti:

- la società PVB FUELS S.p.A., in persona di \_\_\_\_\_ (di seguito anche denominata "PVB FUELS");
  - la Signora \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, dipendente di PVB FUELS - di seguito anche denominato "il lavoratore" - assistito dal Sindacato \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_, anche in funzione di conciliatore;
- di seguito congiuntamente anche denominati "le Parti",

PREMESSO CHE:

- il Tribunale di Trento ha ammesso PVB Fuels Spa alla procedura di concordato preventivo sub n. 35/2014 C.P. con decorrenza 20.3.2015, nominando quali Commissari Giudiziali il dott. Stefano Lauro ed il dott. Franco Chesani;
- in forza di accordo stipulato in sede Ministeriale in data 12.5.2015, la Società ha richiesto agli enti competenti l'attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Concorsuale ex art. 3 della L. n. 223/1991 nei confronti di complessive 96 unità (vale a dire di tutto il personale in forza a PVB Fuels Spa, al netto del personale avente qualifica dirigenziale, già oggetto di precedente procedura di licenziamento collettivo), dal 20.3.2015 al 19.3.2016
- con comunicazione di data \_\_\_\_\_, i Commissari Giudiziali hanno avviato una procedura di mobilità ex art. 4 della L. n. 223/1991, dichiarando in esubero l'intera forza lavoro di PVB FUELS (pari, allora, a 96 dipendenti), poiché il piano e proposta concordatari prevedevano la cessazione dell'attività aziendale entro e non oltre il 31.10.2015 e la liquidazione dell'intero patrimonio sociale a beneficio dei creditori;
- in data \_\_\_\_\_ la Società e le OO.SS. hanno sottoscritto apposito verbale di accordo, che qui si intende integralmente trascritto, per regolamentare la procedura di licenziamento collettivo;
- il lavoratore ha dichiarato alla Società che, laddove la stessa avesse provveduto ad irrogare nei suoi confronti il licenziamento, lo stesso si sarebbe reso disponibile a non opporsi allo stesso mediante la sottoscrizione di idoneo accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. il lavoratore accetta il licenziamento comunicato con lettera del \_\_\_\_\_, e rinuncia espressamente, sin d'ora, ad opporsi ad esso, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa; il lavoratore rinuncia al residuo periodo di preavviso dovuto e la Società accetta detta rinuncia;
3. il lavoratore dichiara di non aver null'altro a pretendere da PVB FUELS per qualsiasi diritto, ragione o azione comunque connessi, direttamente o indirettamente, all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, salvo la verifica meramente contabile delle spettanze di fine rapporto, la quali saranno corrisposte nei termini previsti dalla procedura concorsuale cui si trova assoggettata la Società;
4. il lavoratore rinuncia espressamente - salvo quanto specificato al punto precedente - a qualsiasi ulteriore diritto o pretesa, quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, per differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario o notturno, inquadramento, trasferte, ferie, festività, permessi, riposi, mensilità aggiuntive ed altri istituti indiretti, nonché ogni altra indennità ed istituto previsto dalla contrattazione collettiva applicata, ed ogni altro diritto di natura risarcitoria, contrattuale od extracontrattuale, anche derivante dall'art. 2087 c.c., tanto se dedotti quanto se non dedotti, comunque connessi o derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro con PVB FUELS ed alla sua cessazione, essendo ogni rivendicazione ad esso riferibile rinunciata a tutti gli effetti di legge;
5. il lavoratore dichiara quindi di non aver altro a pretendere da PVB FUELS per qualsiasi diritto, ragione o azione comunque connessi, direttamente o indirettamente, con i titoli di cui al punto precedente, salvo la verifica meramente contabile delle spettanze di fine rapporto.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto della totale definizione d'ogni questione inerente all'intercorso rapporto di lavoro a tutti gli effetti derivanti dalle disposizioni di

*[Handwritten signatures and initials]*


legge, di contratti o accordi collettivi di qualsivoglia livello e patti individuali di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il lavoratore

PVB FUELS SPA

Sindacato \_\_\_\_\_

The image shows several handwritten signatures in cursive script. At the top, there are two distinct signatures. Below them, there are three more signatures, with the one on the left being significantly larger and more elaborate than the others. The signatures are written in black ink on a white background.

VERBALE DI CONCILIAZIONE INDIVIDUALE IN SEDE SINDACALE EX ART. 411 C.p.C.

Addi \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ sono presenti:


- la società PVB FUELS S.p.A., in persona di \_\_\_\_\_ (di seguito anche denominata "PVB FUELS");
  - la Signora \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, dipendente di PVB FUELS - di seguito anche denominato "il lavoratore" - assistito dal Sindacato \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_, anche in funzione di conciliatore;
- di seguito congiuntamente anche denominati "le Parti",

PREMESSO CHE:

- il Tribunale di Trento ha ammesso PVB Fuels Spa alla procedura di concordato preventivo sub n. 35/2014 C.P. con decorrenza 20.3.2015, nominando quali Commissari Giudiziali il dott. Stefano Lauro ed il dott. Franco Chesani;
- in forza di accordo stipulato in sede Ministeriale in data 12.5.2015, la Società ha richiesto agli enti competenti l'attivazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Concorsuale ex art. 3 della L. n. 223/1991 nei confronti di complessive 96 unità (vale a dire di tutto il personale in forza a PVB Fuels Spa, al netto del personale avente qualifica dirigenziale, già oggetto di precedente procedura di licenziamento collettivo), dal 20.3.2015 al 19.3.2016
- con comunicazione di data \_\_\_\_\_, i Commissari Giudiziali hanno avviato una procedura di mobilità ex art. 4 della L. n. 223/1991, dichiarando in esubero l'intera forza lavoro di PVB FUELS (pari, allora, a 96 dipendenti), poiché il piano e proposta concordatari prevedevano la cessazione dell'attività aziendale entro e non oltre il 31.10.2015 e la liquidazione dell'intero patrimonio sociale a beneficio dei creditori;
- in data \_\_\_\_\_ la Società e le OO.SS. hanno sottoscritto apposito verbale di accordo, che qui si intende integralmente trascritto, per regolamentare la procedura di licenziamento collettivo;
- il lavoratore ha dichiarato alla Società che, laddove la stessa avesse provveduto ad irrogare nei suoi confronti il licenziamento, lo stesso si sarebbe reso disponibile a non opporsi allo stesso mediante la sottoscrizione di idoneo accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. il lavoratore accetta il licenziamento comunicato con lettera del \_\_\_\_\_, e rinuncia espressamente, sin d'ora, ad opporsi ad esso, nonché a qualsiasi ulteriore pretesa; il lavoratore rinuncia al residuo periodo di preavviso dovuto e la Società accetta detta rinuncia;
3. il lavoratore dichiara di non aver null'altro a pretendere da PVB FUELS per qualsiasi diritto, ragione o azione comunque connessi, direttamente o indirettamente, all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, salvo la verifica meramente contabile delle spettanze di fine rapporto, la quali saranno corrisposte nei termini previsti dalla procedura concorsuale cui si trova assoggettata la Società;
4. il lavoratore rinuncia espressamente - salvo quanto specificato al punto precedente - a qualsiasi ulteriore diritto o pretesa, quale, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, per differenze retributive per lavoro ordinario, straordinario o notturno, inquadramento, trasferte, ferie, festività, permessi, riposi, mensilità aggiuntive ed altri istituti indiretti, nonché ogni altra indennità ed istituto previsto dalla contrattazione collettiva applicata, ed ogni altro diritto di natura risarcitoria, contrattuale od extracontrattuale, anche derivante dall'art. 2087 c.c., tanto se dedotti quanto se non dedotti, comunque connessi o derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro con PVB FUELS ed alla sua cessazione, essendo ogni rivendicazione ad esso riferibile rinunciata a tutti gli effetti di legge;
5. il lavoratore dichiara quindi di non aver altro a pretendere da PVB FUELS per qualsiasi diritto, ragione o azione comunque connessi, direttamente o indirettamente, con i titoli di cui al punto precedente, salvo la verifica meramente contabile delle spettanze di fine rapporto.
6. Le parti pattuiscono altresì che il patto di non concorrenza sottoscritto dal lavoratore in data \_\_\_\_\_ rimarrà valido ed efficace per \_\_\_\_\_ [la durata si indicherà caso per caso]



caso]; nell'interesse del lavoratore, le parti concordano che l'oggetto dello stesso deve intendersi così limitato:

“non svolgere né direttamente né indirettamente, né per conto proprio e/o per interposta persona e/o in forma associata o societaria, né quale dipendente e/o consulente, rappresentante, agente, promotore vendite, procacciatore d'affari, attività in concorrenza con quella svolta da PVB Fuels S.p.a., ed in particolare a non svolgere attività di vendita e/o promozione di forniture al dettaglio e all'ingrosso di prodotti petroliferi (gasolio e benzina);

parimenti nell'interesse del lavoratore, le parti concordano che il patto di non concorrenza sarà territorialmente limitato alle seguenti province: [da indicare caso per caso].

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto della totale definizione d'ogni questione inerente all'intercorso rapporto di lavoro a tutti gli effetti derivanti dalle disposizioni di legge, di contratti o accordi collettivi di qualsivoglia livello e patti individuali di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il lavoratore

PVB FUELS SPA

Sindacato \_\_\_\_\_

